



COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – 0521 816138 – fax 0521 876790

Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344

Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it

e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

Ordinanza N. 9 del 14 settembre 2026

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di varie strade comunali. Sospensione della circolazione e istituzione del senso unico alternato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'appalto dei lavori relativi agli “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade comunali (CUP G35F25000090004 e CIG B9BC2DC806)” commissionato dal Comune di Roccabianca;

CONSIDERATO che le strade interessate dai lavori e dal presente provvedimento, sono le seguenti:

- Strada Babilana – tratto;
- Strada Salde – tratto;
- Strada Villa;
- Via Seletti;
- Via Coppini;
- Stradello Fossadassa;
- Strada Paganina;

PRESO ATTO che i suddetti interventi sono stati aggiudicati, a seguito di procedura di gara alla Ditta “SOCIETA’ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. con sede legale in loc. Madregolo di Collecchio (PR), Strada Bergamino, n. 26 e successivamente, a seguito di autorizzazione al subappalto alla ditta TIRRI FELICE s.r.l. con sede in Torrile (PR), Strada Provinciale per Golese n. 43;

PRESO ATTO, altresì, che i lavori di messa in quota di chiusini, saracinesche e caditoie in ghisa della rete fognaria ubicata in loc. Fontanelle di Roccabianca, Strada Coppini, Via Seletti e Via Villa sono stati affidati alla Ditta “ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S.” con sede in loc. Rivarolo di Torrile (PR), Via del Cantone, n. 7;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei predetti lavori, si renderà necessaria la chiusura temporanea delle strade, oppure, ove consentito ed in relazione alla conformazione della strada ed al tipo di lavorazione, l’istituzione del senso unico alternato;

RITENUTO deviare il traffico veicolare delle strade interessate dai lavori secondo l’avanzamento delle operazioni, ponendo in loco la necessaria segnaletica o segnalazioni manuali mediante movieri;

RITENUTO indispensabile consentire il transito ai soli residenti delle strade interessate dal presente provvedimento, ai carabinieri e mezzi di soccorso;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, 7 del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.;

ORDINA

- 1.** chiusura temporanea di Strada Babilana (tratto), Strada Salde (tratto), Strada Villa, Via Seletti, Via Coppini, Strada Fossadassa, Strada Paganina e dove è consentito, l'istituzione del senso unico alternato, **dal giorno 16 settembre 2026 dalle ore 8,00 alle ore 18,00, fino al termine dei lavori** con sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo e pedone per le motivazioni di cui alle premesse;
- 2.** il traffico veicolare verrà deviato secondo l'avanzamento dei lavori e con apposita segnaletica in loco o tramite segnalazioni manuali con l'ausilio di movieri;
- 3.** è consentito il transito ai soli residenti dei tratti di strada interessati dalla sospensione, ai carabinieri e mezzi di soccorso;
- 4.** la ditta esecutrice in accordo con gli Uffici comunali di Polizia Municipale e Tecnico sono incaricati dell'idonea apposizione della segnaletica necessaria alla variazione della viabilità nelle predette strade;
- 5.** il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- 6.** il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Parma;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1982, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

Dalla residenza Comunale, li 14 settembre 2026



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI**
dott. arch. Maurizio Serventi
(Documento firmato digitalmente)